

GIUNTA REGIONALE  
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA  
AREA COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE GENERALE DEL 22 FEBBRAIO 2011

Il giorno 22 febbraio 2011 alle ore 9,30 presso la Presidenza della Giunta Regionale si è svolta la riunione del Tavolo di Concertazione Generale per discutere il seguente ordine del giorno:

-Esame della proposta di legge di riforma della l.r. 54/2000 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione"

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

SIMONA FABI ANI	CGIL
RENATO SANTI NI	CISL
RODOLFO ZANI ERI	UIL
OMBRETTA DE SANTI S	UIL
GABRI ELE BACCETTI	CONFI NDUSTRIA
MI CHELE ROMBOLI	CONFI NDUSTRIA
UBALDO MANGANELLI	CNA
ORESTE GI URLANI	UNCEM
ALDO MORELLI	UNCEM
MARZIA BONAGI USA	CONFSERVI ZI CI SPEL

Presiede l'incontro Anna Rita Bramerini, Assessore all'ambiente ed energia.

Sono presenti il Dirigente della Regione Toscana Marco Casini responsabile del settore tutela dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico ed i funzionari della Regione Toscana Luigi Giardina e Fabio Sciola in servizio rispettivamente presso il settore tutela dall'inquinamento elettromagnetico e l'area di coordinamento attività legislative e giuridiche.

ASSESSORE BRAMERINI

Introduce la discussione constatando che la riunione odierna è stata preceduta da incontri mirati, nei quali si sono dibattute le diverse osservazioni inoltrate dalle parti presenti al Tavolo ed anche dagli operatori del settore.

Nel rilevare come queste osservazioni siano state in buona parte accolte, ed invitando i componenti del Tavolo a presentarne eventualmente di ulteriori, fa presente che la proposta andrà in Consiglio Regionale e che il Consiglio avrà la possibilità di fare le sue consultazioni e manifesta quindi l'esigenza di concludere stamani la discussione, di cui omette la presentazione del testo in quanto lo ritiene ampiamente conosciuto.

## GABRIELE BACCETTI -CONFININDUSTRIA

Evidenzia che Confindustria ha inviato un documento di osservazioni e che è presente al Tavolo Michele Romboli in rappresentanza dell' associazione di categoria nazionale, che tutela le aziende interessate dalla normativa in argomento.

Sottolinea anzitutto che il documento che è stato inviato, in larga parte ripercorre delle osservazioni già illustrate, dapprima in Consiglio Regionale e nel corso di un incontro tecnico tenutosi presso l'Assessorato, ma che tuttavia non hanno trovato un significativo accoglimento nell'ultimo testo dell'articolato.

Nel presentare brevemente i contenuti salienti del documento rileva come nella parte iniziale, sono stati evidenziati alcuni aspetti terminologici e sono state proposte delle modifiche tecniche di alcune definizioni, in alcuni casi per renderle più armoniche con la normativa nazionale di riferimento.

La nota contiene inoltre un' importante richiesta e cioè di valutare la possibilità di escludere gli impianti di radiodiffusione e televisivi dalla programmazione comunale. Infatti la programmazione comunale sembra avere un senso sugli impianti di telefonia mobile ma non sugli impianti di radiodiffusione e televisivi, che presentano bacini di copertura molto più ampi e che a seguito della transizione dalla televisione analogica a quella digitale terrestre, sono oggetto di intervento da parte della programmazione nazionale.

Il documento di osservazioni contiene poi la richiesta, che dovrebbe trovare accoglimento nella delibera attuativa della legge, di prevedere che sia fatto salvo quanto le imprese hanno già presentato da quando il catasto regionale è vigente e che non si richieda quindi alle stesse di ripresentare la medesima documentazione.

In particolare rileva che sulla disposizione transitoria di cui all'art.17 nel documento si è espressa la preoccupazione che tutti gli impianti privi di titoli di autorizzativi ai sensi del decreto legislativo 259/2003, debbano ripresentare domanda di autorizzazione, indipendentemente dal fatto che siano dotati di autorizzazione radioelettrica o di altri titoli autorizzativi ottenuti con normative previgenti .

Ricorda che si tratta di impianti conosciuti , che stanno all'interno del catasto regionale e sottolinea come questa disposizione transitoria può implicare anche la presentazione di molte domande ai comuni e non capisce su quali basi giuridiche essa poggia, dal momento che la normativa nazionale non prevede tutto ciò.

Prima di cedere la parola a Michele Romboli, con riferimento agli obblighi che derivano dalla normativa nazionale, ritiene importante che vi sia un chiarimento sull'aspetto delle sanzioni per i superamenti nei singoli impianti dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità .

Richiede inoltre un chiarimento sulla possibilità di inserire in legge dei protocolli di intesa, in maniera tale da rendere più robusto questo strumento a cui nella prassi hanno fatto ricorso enti locali ed operatori, allorquando si sia verificato un superamento dovuto sostanzialmente alla somma dell'emissione da parte di più impianti localizzati in uno stesso luogo.

## MICHELE ROMBOLI -CONFININDUSTRIA

Riguardo alla questione dei protocolli di intesa, evocata da Baccetti, segnala l' esperienza effettuata da 40 emittenti con il Comune di Sesto Fiorentino riguardante Monte Morello,

evidenziando come questo accordo è significativo ma che tuttavia c'è comunque una situazione di " impasse ", nel senso che molti soggetti hanno realizzato quanto previsto dal protocollo mentre altri no , in quanto non essendoci un obbligo di legge, taluno ha avuto la possibilità di sottrarsi agli impegni assunti.

Evidenzia inoltre che laddove vi sono delle presenze significative di emittenti il protocollo dà anche maggiore forza ai comuni, per promuovere essi stessi attività di risanamento o comunque di razionalizzazione.

SIMONA FABIANI - CGIL

Dalla lettura della proposta di legge apprezza intanto lo sforzo compiuto della Regione Toscana, in una materia così delicata, per cercare di predisporre uno strumento di tutela dall'inquinamento elettro-magnetico e dell'ambiente.

Rileva non senza qualche perplessità il fatto che nonostante gli input che vengono dati per la tutela dall'elettromagnetismo, ci siano delle sentenze della Corte costituzionale che indicano che tale tutela deve essere compatibile con la funzionalità delle reti di telecomunicazione e comunque con la funzionalità del servizio e quindi ben comprende che difficilmente si sarebbe potuto fare in modo diverso.

In questo senso le sembrano emblematici gli obiettivi di qualità di cui all' art.11, nel quale da un lato si chiede di specificare i criteri utilizzabili, ma poi però il tutto viene sottoposto alla garanzia della funzionalità del servizio, e quindi in definitiva sembra prevalere la funzionalità del sistema di comunicazione sulla tutela della salute dei cittadini.

Osserva che se davvero fossero sufficienti i limiti di emissione per tutelare la salute dei cittadini, probabilmente non ci sarebbe stato bisogno di scrivere che prevalentemente questi impianti non si installano nelle zone abitate. Permangono delle perplessità da questo punto vista, considerato che non ci sono studi che danno delle certezze sulle conseguenze possibili del fatto di avere un'antenna fissata in un centro abitato e quindi è sicuramente legittimo preoccuparsi di cercare di evitarne l' installazione in alcune zone particolari che sono state elencate nell'art.11 primo comma lettera "e".

RODOLFO ZANIERI -UIL

Giudica condivisibile l'impianto su cui si fonda la proposta di legge e non ha particolari osservazioni da formulare.

Rispetto però all' art 11 primo comma lettera e chiede se è possibile che il testo affermi con maggiore chiarezza che è vietata l' attività di installazione, visto che l'attuale rinvio a quanto previsto al comma due, gli appare una formulazione un po' troppo ampia, che rischia di alimentare inutilmente valutazioni alternative se non veri e propri tecnicismi.

ORESTE GIURLANI -UNCENM

Ricorda che su questa proposta sono state già formulate delle osservazioni, peraltro non accettate, volte a salvaguardare in una materia così caotica gli enti locali ed in particolare i comuni più piccoli.

Esprime in particolare preoccupazione per l'operazione di "swich off" cioè lo spegnimento della televisione analogica ed il passaggio al digitale, che si prevede possa aver luogo tra il mese giugno e settembre del corrente anno solare. Infatti la parte manutentiva ed i costi per la

regolarizzazione dei ripetitori del digitale è posta a carico dei comuni, che comunque confidano nel contributo finanziario della Regione Toscana, dal momento che il Governo non ha provveduto in tal senso.

Nota inoltre che questo problema del sostegno finanziario si pone con riferimento a tutta la partita della connettività e della banda larga.

Evidenzia che nella proposta di legge si rintraccia solo un indirizzo sanitario-urbanistico, e che invece occorrerebbe considerare anche l'asse economico, perché indubbiamente il problema delle radio-comunicazioni ha una valenza anche economica per gli enti e gli operatori.

Ritiene infatti che questo profilo economico sia da prendere seriamente in considerazione, perché può portare risorse finanziarie alle pubbliche amministrazioni pur se dall'altro canto può costituire "una spada di Damocle" in quanto le amministrazioni dovranno sostenere dei costi per garantire la copertura del servizio, specie se il passaggio dall'analogico al digitale dovesse avvenire in modo non sufficientemente programmato.

Pur comprendendo infine l'esigenza di velocizzare al massimo questo provvedimento, crede tuttavia che un po' di riflessione vada fatta in particolare sul catasto regionale (in quanto la questione dei ripetitori deve sempre di più essere inserita nella pianificazione territoriale) nonché sul supporto da dare alle pubbliche amministrazioni, sulle questioni che interessano la vigilanza e controllo ma anche il risanamento.

#### ASSESSORE BRAMERINI

Sottolinea intanto come a questa legge non si devono affidare funzioni che sono altre rispetto all'obiettivo di tutelare i livelli ambientali e della salute dei cittadini per ridurre sia l'esposizione al rischio per la salute che l'esposizione ai rischi che derivano dagli effetti prodotti dagli impianti di radiocomunicazione e affini. In particolare ritiene che con questa normativa non ci si può fare carico di altre questioni che riguardano il sostegno economico ai comuni rispetto alla espansione in Toscana del digitale o della linea che consente in aree scoperte dal servizio di potersi dotare di un sistema di connessione veloce, aspetti che sono peraltro presidiati da un altro Assessorato.

Precisa che la Regione Toscana ha preso in considerazione sul serio il supporto ai piccoli comuni, che appaiono sufficientemente tutelati perché si è consapevoli che si trovano a giocare una partita che è molto più grande di loro.

Per venire incontro alle esigenze dei comuni nei confronti degli operatori si è previsto così che la Regione Toscana faccia da supporter nei piani di risanamento che sono di competenza regionale, proprio perché ci si è prefissi l'obiettivo di evitare ai piccoli comuni degli oneri non di poco conto, specie se si considera che molti di questi impianti sono ubicati in piccoli comuni e che il potere contrattuale di un comune nei confronti dell'operatore o del gestore della rete è prossimo allo zero, se esso non viene sostenuto dalla Regione Toscana.

Questa presenza della Regione Toscana, è stata peraltro uno degli obiettivi che è rimasto inalterato in tutte le versioni che la proposta di legge ha avuto dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la richiesta di oneri a carico del proponente.

Aggiunge che sempre per andare incontro ai comuni, si è previsto che l'attività di controllo, cioè l'attività istituzionale obbligatoria che l'Arpat almeno con cadenza biennale, deve fare per conto dei comuni su questi impianti di radiocomunicazione, sia un onere di cui si fa carico la Regione Toscana e che non deve più gravare quindi sui comuni.

Naturalmente se c'è un comune che vuol fare più controlli, magari perché particolarmente oberato di richieste da parte dei cittadini, la legge istitutiva dell'Arpat prevede che in questo

caso l'attività diventi istituzionale non obbligatoria con l'obbligo quindi per il comune di sostenerne i costi.

Per quanto riguarda il reperimento di risorse finanziarie rileva che esso avviene o attraverso gli oneri che vengono versati dall'operatore in caso di affitto (come forma di ristoro nei confronti del comune) oppure ricorrendo ad un rapporto pattizio tra comune e gestore (vedasi ad esempio esperienza del comune di Siena) ,che appunto attraverso la stipula di protocolli di intesa con il gestore permette di far pervenire alle casse del comune qualche entrata in più.

Dopo aver fatto queste riflessioni si sofferma sulle osservazioni formulate da Confindustria, dirette a valutare la possibilità di eliminare dalla programmazione comunale il servizio televisivo e le radio-comunicazioni.

Pur comprendendo sul piano del buon senso da dove ha origine questa richiesta, ritiene però che essa non sia condivisibile e che sia invece del tutto opportuno inserire la programmazione radio tv all'interno della programmazione comunale ,in quanto spesso e volentieri su un territorio di un piccolo comune vengono ubicate antenne per la radio-comunicazione o per il servizio televisivo.

Emblematico in tal senso le sembra il caso della vetta dell' Amiata, che sta a cavallo di piccoli comuni, dove è presente una spaventosa concentrazione di impianti .

Osserva inoltre che la norma sulla programmazione comunale guarda al futuro, cioè le regole che si vogliono stabilire con questa proposta di legge non hanno effetto retroattivo, fatti salvi i casi conclamati dove i controlli indicano che c'è un livello di esposizione della popolazione talmente alto da necessitare di un intervento di risanamento e per effetto del quale debba essere rimosso qualche impianto già installato.

La proposta di inserimento in legge dei protocolli di intesa, sulla falsariga di quello realizzato a Monte Morello, le sembra un suggerimento utile ed opportuno e da questo punto di vista chiede di verbalizzare, che se formalmente questo inserimento non dovesse andar bene nella legge, sarà recepito nella delibera che darà attuazione alla legge.

In merito alle questioni poste concernenti la normativa transitoria, le sanzioni ed il catasto regionale,chiede di intervenire sul piano tecnico-giuridico a Marco Casini ed a Fabio Sciola.

#### MARCO CASINI -DIRIGENTE REGIONE TOSCANA

Nel premettere di non aver ancora preso visione del documento di Confindustria, che è pervenuto nella giornata di ieri, formula le seguenti notazioni:

a)sulle definizioni qualcosa si è già modificato, esse sembrano coerenti con l'impianto di questa legge ma vi è comunque la disponibilità a rivederle;

b)sul catasto, gli sembra che sia scritto chiaramente nella legge di fare salvo il pregresso, comunque manifesta disponibilità a qualche aggiunta che sia utile ai fini di una maggiore chiarezza delle disposizioni;

c)sulla disciplina transitoria di cui all' art. 17 comma 3 la formulazione utilizzata è stata dall' ufficio legislativo della Regione Toscana confermata come coerente con il quadro normativo esistente;

d)sulle sanzioni ed il risanamento osserva che si tratta di norme specifiche e che nella delibera attuativa verranno chiariti gli aspetti che sono molto tecnici .Rileva che chi arriva dopo è tenuto a rispettare i limiti esistenti e che comunque non possono stare in legge come si attua la riduzione a conformità ovvero sanzioni collegate a questo specifico aspetto.

#### MICHELE ROMBOLI -CONFINDUSTRIA

Esponde brevemente alcuni concetti, che si possono così riassumere:

a)come sono state formulate alcune definizioni generano delle ambiguità, ad esempio richiamare la "potenza di antenna" non vuol dire nulla e sarebbe invece preferibile parlare di "potenza operativa" che contrassegna lo strumento bordo-macchina del trasmettitore;

b)sul "gap filler" non esiste un problema di 'inserimento/posizionamento quanto invece di definizione precisa nella legge perché altrimenti può ingenerarsi confusione e possono passare per gap filler cose che gap filler non sono . Infatti "gap filler non è un ripetitore, non è un trasmettitore ma è un impianto che si può inserire ,secondo la delibera dell'Agicom ,senza richiedere l'autorizzazione radioelettrica al Ministero dello Sviluppo Economico;

c)sulla questione del risanamento e del protocollo d'intesa bisogna chiarire a monte se si vogliono davvero risolvere oppure no le questioni da sanare; ed essere consapevoli che se si va sempre dietro alla riduzione in conformità non si arriva da nessuna parte, mentre invece se si utilizza il metodo seguito nel protocollo di Monte Morello, il discorso cambia radicalmente aspetto;

d)il metodo seguito nel protocollo di Monte Morello appare efficace perché parte dall'assunto che nessuno degli operatori rinuncia a servire la città di Firenze e prevede anche una certa forma coercitiva da parte del comune ai soggetti interessati a mettersi in regola, laddove in un territorio siano appunto presenti un numero determinato di soggetti e nessuno di loro supera da solo il limite, ma è la somma di tutti loro a farlo superare. Se si vogliono quindi davvero risolvere le questioni da sanare, il problema non è tanto di determinare chi arriva prima e chi arriva dopo quanto invece di trovare un metodo , che rappresenti una soluzione praticabile e che sia anche coercitivo.

#### MARCO CASINI -DIRIGENTE REGIONE TOSCANA

Replica brevemente a quest'ultime osservazioni indicando che rispetto al gap filler è apparso inutile ricorrere ad una definizione, perché si è ritenuto che il divieto attualmente esistente di mettere un gap filler sulle scuole e ospedali non rappresenti una così grave limitazione e che questo impianto può essere messo benissimo in qualsiasi altra parte. D'altro canto se si parla di gap filler si dovrebbe parlare degli impianti per internet nonché di quelli wi-fi a banda larga e l'elenco della definizioni sarebbe così lunghissimo.

Quanto ai "protocolli d'intesa" essi, come ha già indicato l'Assessore Brammerini, verranno in ogni caso recepiti nella delibera attuativa della legge.

#### FABIO SCIOLA-FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA

Osserva che nella redazione del testo della proposta di legge, si è cercato di attenersi, con un equilibrio un po' difficile, a quelle che sono le competenze regionali., nei limiti circoscritti dalle pronunce della Corte Costituzionale e dal decreto legislativo n. 259/2003.

Rispetto alle obiezioni poste su criteri localizzativi previsti dall' art.11, ritiene che un'eventuale deroga dovrebbe essere motivata e che comunque con legge regionale non si può derogare al rispetto dei limiti di emissione e di potenza irradiata, che sono stabiliti con normativa statale.

Sulla norma transitoria di cui all' art.17 comma terzo, pur senza volersi addentrare in questioni di merito, indica che lo scopo della disposizione è di verificare una situazione di fatto, che non crede comunque che sarà travolta dagli interventi di questa legge.

Reputa in ogni caso che sia giuridicamente legittimo in attuazione di competenze regionali, prevedere che i criteri localizzativi per degli impianti che saranno autorizzati ai sensi delle procedure del decreto legislativo n. 259/2003, che non ha dettato norme transitorie, possano rientrare in una disposizione regionale di carattere transitorio.

#### GABRIELE BACCETTI -CONFINDUSTRIA

Precisa che sul "gap filler" la richiesta di definizione è anche legata alla applicabilità o meno di altre norme, nell'ambito della programmazione comunale.

Sulla questione della norma transitoria, rappresenta come il dubbio nasca proprio dal fatto che nella normativa nazionale non c'è una disposizione transitoria e la Regione Toscana vuole intervenire introducendo una transitorietà su una autorizzazione che è disciplinata da una normativa nazionale. In base alla disciplina transitoria sembrerebbe infatti che si richieda agli impianti che non hanno un titolo abilitativo ai sensi del d.lgs n. 259/2003, e quindi a tutti gli impianti precedenti di presentare richiesta ai sensi di tale normativa, che invece non lo ha disciplinato in modo specifico questi aspetti. Da ciò sorgono delle perplessità dal punto di vista giuridico, anche perché la Regione Toscana sceglie certamente di intervenire ma non è obbligata a farlo, sulla base della normativa nazionale .

Sul merito stesso dell'intervento evidenzia che si tratta di molti impianti che nella maggior parte dei casi hanno titoli abilitativi di altra natura e che posseggono comunque caratteristiche note al catasto.

#### MICHELE ROMBOLI -CONFINDUSTRIA

Soffermandosi sulla documentazione che sarà presentata in ogni comune ai fini dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 259/2003 per gli impianti digitali, richiede una ridefinizione del testo di cui art. 17 comma 5 lettera c che contiene un'affermazione a suo giudizio troppo estensiva allorché si riferisce a "modifiche che non comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico in alcun punto del territorio".

Infatti sarebbe preferibile non riferirsi all'intero territorio perché sono numerosi i casi di infrastrutture posizionate in luoghi che nei dintorni sono privi di abitazioni ed in tali casi leggeri aumenti di campo dovuti a razionalizzazioni dei sistemi radianti ,dovrebbero poter essere tollerati.

Infine nota che non gli appare plausibile che ripresentare la documentazione, su impianti vecchi possa servire a venir fuori chi è abusivo : è probabile infatti che chi è abusivo continuerà a non presentare la documentazione.

#### ASSESSORE BRAMERINI

Sulla questione della disciplina transitoria di cui all' 17 comma 3 ricorda brevemente quello che succede a proposito degli impianti dei rifiuti, che hanno un'autorizzazione quinquennale, anche se autorizzati prima dell'entrata in vigore delle diverse normative sui rifiuti, e che poi alla scadenza dell'autorizzazione essi si adeguano nel corso della procedura diretta alla ri-

autorizzazione. Analogamente ritiene che se non venisse introdotta questa norma, ciò significherebbe che tutto ciò che è sorto prima del decreto legislativo 259/2003, potrebbe continuare ad inquinare tranquillamente e nessuno sarebbe legittimato a porre rimedio a questa situazione. Invece se nel frattempo è subentrata una normativa, che è di maggiore tutela dei cittadini e dell'ambiente, che sono beni non di secondario interesse, ritiene giusto che si adeguano pure tali impianti benché essi siano già esistenti. Altrimenti ciò vorrebbe dire che si pone quest'onere solo a carico di arriva più tardi ,dopo l'entrata in vigore di questa normativa, e che magari considerato che gli impianti di ultima generazione sono meno impattanti, si potrebbe trattare di una parte di impianti molto sparuta.

Di conseguenza sarebbe d'accordo con la proposta se il problema fosse quello di dare un po' più di tempo per l'adeguamento, ma a condizione che il principio sottostante rimanga invariato. A suo avviso non si può lasciare così come è il 40 o 50% dell'impiantistica toscana che a prescindere dal fatto che sia tecnicamente buona ovvero obsoleta , è comunque stata realizzata sulla base di normative che dal punto di vista della salute erano meno vincolanti di quelle attuali.

Del resto crede che se il legislatore nazionale ha stabilito delle normative più vincolanti ciò è avvenuto perché è stato dimostrato tecnicamente e scientificamente che l'esposizione alla strumentazione aumenta il rischio di incidenze di malattie per i cittadini. Inoltre se il legislatore nazionale si è dimenticato, come spesso accade, di dettare una disciplina transitoria, pensa che niente impedisca alla Regione Toscana di dettare una disciplina transitoria a fronte di due beni preminenti quali l'ambiente e la salute, naturalmente prendendo atto che c'è il rischio che il Governo impugni il provvedimento .

#### ORESTE GIURLANI -UNCENM

Precisa che il problema che ha indicato riguardante la disciplina transitoria è che ci sono operatori e ripetitori in zone economicamente svantaggiate, nelle quali se l'adeguamento non ha una tempistica e non viene ben concertato, l'operatore non ha convenienza ad intervenire per operare sia perché occorre superare aspetti burocratici sia perché gli adeguamenti richiedono investimenti e quindi anche risorse finanziarie.

Osserva quindi che l'adeguamento del ripetitore è previsto in tempi troppo ristretti e vi è il rischio che debba intervenire a supporto il comune, come è già avvenuto in dei casi che si sono verificati in Garfagnana e nell'Amiata. Per scongiurare nei limiti del possibile questa eventualità richiede quindi che si presti grande attenzione alla tempistica di adeguamento.

#### ASSESSORE BRAMERINI

Rispetto alla formulazione dell'art 17 comma 3 ,al fine di cercare di contemperare gli opposti interessi ed esigenze, ipotizza che invece "di domanda di rilascio del titolo abilitativo " si possa prevedere una forma di comunicazione che partendo dal presupposto che si tratta di impianti che già sono attivi, sia però funzionale all' obiettivo di fare emergere il sommerso ed al tempo stesso in grado di semplificare la vita agli operatori .

Si domanda quindi se invece di parlare di "domanda di rilascio di titolo abilitativo" è possibile trovare sul piano tecnico una formula più semplice.

#### MARCO CASINI -DIRIGENTE REGIONE TOSCANA

Si riserva di approfondire in che modo si possa arrivare a questo obiettivo di una formula più semplice, ma evidenzia che il principio di fondo è che in una situazione a regime non ci

dovrebbero essere differenze e cioè che tutti gli impianti dovrebbero avere la stessa normativa di riferimento e dovrebbero essere tutti in possesso dei requisiti formali.

ASSESSORE BRAMERINI

Nel ringraziare tutti gli intervenuti per i contributi forniti alla discussione, con riferimento in particolare alle osservazioni di formulate da Confindustria, manifesta l'impegno a:

- a) rivedere soprattutto la parte delle disposizioni transitorie, prevedendo una sorta di facilitazione/semplificazione per gli impianti preesistenti rispetto al decreto legislativo n. 259/2003; contemperando in tal modo l'interesse degli operatori esistenti con quello di avere un quadro della situazione che dal punto di vista ambientale e sanitario sia coperto sotto il profilo della messa a regime, e che quindi ricomprenda quelle situazioni preesistenti al decreto legislativo n. 259/2003, che a regime non erano né potevano essere;
- b) modificare, riformulandolo parzialmente l'art. 17 comma 3 cercando di venire incontro alle esigenze poste. Le modifiche apportate potrebbero essere trasmesse ai componenti il Tavolo prima di portare il testo in Giunta, fermo restando che per successivi aggiustamenti permane la fase delle consultazioni in Consiglio Regionale;
- c) scrivere nel preambolo della legge la questione dei protocolli di intesa e poi assumere questo impegno in modo specifico nella delibera di attuazione, facendo in modo quindi che questo impegno diventi pubblico ed il più possibile cogente;
- d) recepire la modifica proposta di cui all'art. 17 comma 5 lettera c

Per quanto concerne l'inserimento della definizione di "gap filler" rileva che può anche succedere di non riuscire ad intendersi e che comunque se davvero servirà un lavoro di rifinitura verrà fatto rispetto a questa questione in Consiglio Regionale.

Rileva infine che questa è una legge che va avanti ed indietro dal lontano 2005 e che da quanto emerso nella odierna discussione le sembra che non ci siano motivi ostativi che possano impedire di concludere in via definitiva la discussione a questo Tavolo.

Conclude quindi indicando che la proposta di legge potrà essere sottoposta all'attenzione Consiglio Regionale, pur se verrà preceduta dall'impegno di una verifica intermedia magari per posta elettronica, rispetto alle osservazioni che sono state fatte e quindi da un nuovo invio del testo definitivo a tutte le organizzazioni presenti al Tavolo.

La riunione si conclude alle ore 11,00.

UP//